



18 APRILE 2025 ore 10:00

**CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI:
APPROFONDIMENTO OPERATIVO**

RELATORE: AVV. FEDERICO BUSBANI – STUDIO AC S.R.L.

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

L'entrata in vigore del d.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36", ha determinato un riassetto organico di diversi istituti afferenti alla fase esecutiva degli appalti pubblici.

Modificati 67 articoli

Inseriti tre nuovi articoli (82 bis, 225 bis e 226 bis)

Abrogato un articolo (109)

Inseriti 3 nuovi allegati (I.01, II.2 bis e II.6 bis)

Sostituzione di un allegato (V.2)

In particolare i più rilevanti:

- **Revisione dei Prezzi e CEL**
- **Penali**
- **Accordo di collaborazione**
- **Collegio consultivo tecnico**
- **RUP**
- **DL e DEC**
- **Modifiche contrattuali**
- **Risposte**



DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI:

ART. 23 – Modifiche all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023- REVISIONE PREZZI

Comma 2: Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

- a) una variazione del costo **dell'opera**, in aumento o in diminuzione, superiore al **3 per cento** dell'importo complessivo e operano nella misura del **90 per cento** del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
- b) una variazione del costo della **fornitura o del servizio**, in aumento o in diminuzione, superiore al **5 per cento** dell'importo complessivo e operano nella misura dell'**80 per cento** del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Comma 2-bis: Per gli appalti di **servizi e forniture**, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, **meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti**. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.



Il principio dell'equilibrio contrattuale

La pronuncia in commento ricorda come l'introduzione, nell'ordinamento, di un principio generale di rinegoziazione contrattuale su iniziativa della parte svantaggiata si debba all'art. 9 del d.lgs. n. 36/2023, rubricato "Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale".

La disposizione in esame non ha portata retroattiva, "poiché non è norma interpretativa né applicativa di un principio generale già presente nell'ordinamento, ma introduce ex novo il rimedio generale di manutenzione del contratto che, come si legge nella Relazione al Nuovo Codice dei contratti pubblici, è maggiormente conforme all'interesse dei contraenti in considerazione dell'inadeguatezza della tutela meramente demolitoria apprestata dall'art. 1467 c.c. (norma quest'ultima applicabile fino all'entrata in vigore del nuovo Codice)" (punto 6.2.3. Sulla portata innovativa dell'art. 9 v., anche, Cons. Stato, sez. IV, n. 5989/2023).

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI:

ART. 23 – Modifiche all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 - REVISIONE PREZZI

Comma 3: Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici:

- a) con riguardo ai contratti di **lavori**, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;
- b) con riguardo ai contratti di **servizi e forniture**, gli indici, anche disaggregati, dei **prezzi al consumo**, dei **prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi** e gli indici delle **retribuzioni** contrattuali orarie.

Comma 4: Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

Comma 4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformita' alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Comma 4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, **in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo**, resta ferma la possibilita' di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo e' determinato sulla base di una indicizzazione.

Comma 4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalita' di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalita' di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Il **Comma 5** rimane invariato

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI:

REVISIONE PREZZI

Sugli **indici** sintetici da utilizzare ai fini della determinazione delle variazioni

Il Correttivo è intervenuto sulle modalità attuative delle clausole revisionali, al fine di garantire, per ogni tipologia di affidamento, l'operatività di un indice quanto più specifico possibile, oltre che aderente alle dinamiche concrete del mercato di riferimento.

In particolare, i **commi 3 e 4 dell'art. 60** sono stati modificati sotto due distinti profili:

- a) relativamente ai contratti di lavori, affidando a un emanando provvedimento ministeriale, da adottare sentito l'ISTAT, l'individuazione dei singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee all'uopo individuate nella tabella A del nuovo allegato II.2-bis. **Il Correttivo ha introdotto una disciplina transitoria all'art. 16 del nuovo Allegato II.2-bis, il quale: (i) prevede che le disposizioni di nuovo conio si applichino alle sole procedure di affidamento di contratti di lavori "avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice";**
- b) relativamente ai contratti **di servizi e forniture**, precisando che gli indici di cui all'art. 60, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 (e, dunque, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie) **possono essere valorizzati, all'occorrenza, anche in forma disaggregata**, così da coprire l'ipotesi in cui un servizio o una fornitura rientri in due o più categorie, individuate secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).

Non è stata, viceversa, accolta la condizione (v. lett. c) posta dall'VIII Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato della Repubblica nel parere reso in data 17 dicembre 2024, con riferimento alla possibilità, **per le stazioni appaltanti operanti nei settori speciali "che dispongono, in base alla disciplina e alla prassi settoriale, di specifici prezzari o indici settoriali di determinazione della variazione del prezzo" di utilizzare i predetti meccanismi in alternativa agli indici ISTAT e a quelli redatti transitoriamente secondo le disposizioni del nuovo Allegato II.2-bis per la revisione prezzi dei contratti di lavori.**

Allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, "tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

L'Allegato si articola in quattro sezioni e, segnatamente:

- i. Sezione I "Disposizioni generali": artt. da 1 a 3;
- ii. Sezione II "Revisione prezzi per i contratti di lavori": artt. da 4 a 9;
- iii. Sezione III "Revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture": artt. da 10 a 14;
- iv. Sezione IV "Disposizioni economico-finanziarie e finali": artt. 15 e 16.

L'art. 2, al comma 1, chiarisce che le clausole di revisione dei prezzi devono essere redatte conformemente ai requisiti dell'Allegato in esame, *"al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del codice"*.

Il successivo **comma 2** chiarisce, poi, che *"Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto"*.

L'art. 3 precisa, al comma 2, che le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte,

L'art. 4, comma 2 e l'art. 12, comma 1 chiariscono, infine, che il riferimento temporale per la determinazione della variazione del prezzo va individuato nel **"mese del provvedimento di aggiudicazione"**, con l'ulteriore precisazione per cui *"(...) in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3."* il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al **"mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione"**.

Questioni aperte

1. l'applicabilità o meno dell'istituto agli appalti di progettazione;
2. la durata minima dei contratti ai fini dell'applicazione dell'istituto della revisione prezzi.

L'Authority aveva proposto di precisare quanto segue:

1. *"Le clausole di cui al comma 1 **non si applicano agli appalti di progettazione**, con esclusione delle ipotesi in cui l'impegno del progettista si protragga per il tempo necessario alle verifiche della stazione appaltante e per l'esecuzione dei conseguenti interventi di adeguamento e modifica dei documenti progettuali"*
2. contratti di durata **"superiore ad un anno"**.

Questioni non definite nel D.L. 209/2024....

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

SUBAPPALTO

Alcune modifiche in relazione alla disciplina sul subappalto di cui all'articolo 119 del Dlgs 36/2023.



Soglia minima del **20%** di affidamenti in subappalto da riservare a favore delle piccole e medie imprese. Si deve ritenere che l'espressione «prestazioni subappaltabili» vada riferita alle prestazioni che l'appaltatore intende **effettivamente subappaltare** e non alle prestazioni astrattamente subappaltabili.

- I. Il limite del 20% deve considerarsi **derogabile** per ragioni legate all'oggetto dell'appalto o alle caratteristiche delle prestazioni ovvero al mercato di riferimento: tale soglia parrebbe rappresentare un'indicazione poco vincolante per Committente e Appaltatore
- II. l'introduzione di un comma 2- bis, il quale prevede che nei contratti di subappalto siano inserite **clausole di revisione prezzi** di contenuto analogo a quelle che, secondo la nuova disciplina, l'ente appaltante deve inserire nel contratto con l'appaltatore.



CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

SUBAPPALTO



Alcune modifiche in relazione alla disciplina sul subappalto di cui all'articolo 119 del Dlgs 36/2023.

- iii. Modificato il comma 12 relativo all'obbligo del subappaltatore di applicare il medesimo **contratto collettivo** di lavoro dell'appaltatore, se le attività coincidano o riguardino lavori della categoria prevalente. L'obbligo viene mantenuto, ma viene introdotta la possibilità che il subappaltatore possa applicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele del contratto applicato dall'appaltatore.
- iv. **subappalto a cascata – Comma 17** La specificazione introdotta stabilisce che nel caso in cui il subappalto a cascata sia consentito, a quest'ultimo si applicano tutte le disposizioni previste per il subappalto, in tema di qualificazione, autorizzazione ed aspetti operativi generali.

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'art. 45 del c.d. "Correttivo" è intervenuto mediante modifiche e integrazioni all'art. 126 del d.lgs. 36/2023, finalizzate ad una ridefinizione sostanziale della disciplina delle penali e del premio di accelerazione



1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa **tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e **non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento** di detto ammontare netto contrattuale..

2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto **un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo**. L'ammontare del premio è **commisurato, nei limiti delle somme disponibili**, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai **giorni di anticipo** ed in **proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali**, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e **secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive**, ed è corrisposto **a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo**, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo **anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato**, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto

2-bis. Le stazioni appaltanti **possono** prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità **anche in caso di appalti di servizi e forniture**, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE



L'intervento normativo sembrerebbe garantire un efficientamento strutturale della fase esecutiva, mediante l'inasprimento delle penalità applicabili all'appaltatore e l'estensione soggettiva e oggettiva delle premialità erogabili

Con specifico riguardo alla disciplina delle **PENALI** giornaliere da ritardo, il novato co. 1 dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023 prevede un innalzamento delle soglie minime e massime applicabili ai fini della quantificazione delle medesime penali, ad oggi ricomprese tra lo 0,5‰ e lo 1.5‰ del valore contrattuale rispetto ai precedenti valori dello 0,3‰ e dell'1‰.

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE



Un intervento maggiormente invasivo, in tema di **PREMIO DI ACCELERAZIONE**, è stato operato attraverso la riscrittura del comma 2 e l'introduzione del comma 2-bis nell'ambito del medesimo art. 126.

In primo luogo, riguardo al profilo sostanziale dell'istituto, tale premialità è stata **estesa anche al settore dei servizi e forniture, quindi non solo dei lavori**

Mentre per gli appalti di **lavori** risulta essere un **obbligo** da prevedere necessariamente all'interno del contratto [comma 2], nel caso di **servizi e forniture**, invece, è lasciata alla **facoltà** della stazione appaltante la sua previsione all'interno della documentazione contrattuale [comma 2-bis].

Il secondo aspetto di rilievo è la scelta del legislatore, operata all'interno del comma 2, di **svincolare la quantificazione del premio rispetto ai valori soglia riferiti alle penali**, contrariamente a quanto disposto in precedenza, concedendo una maggiore discrezionalità alla stazione appaltante.

A tal fine, l'attuale formulazione della norma, nel commisurare la quantificazione del premio, pone quali **parametri**

- i. la determinazione delle **somme disponibili** nell'ambito della voce "imprevisti" del quadro economico,
- ii. la **proporzionalità** rispetto ai giorni di anticipata esecuzione e
- iii. **all'importo** delle prestazioni contrattuali
- iv. modulazione coerente rispetto ai criteri definiti nei documenti di gara e
- v. mediante l'applicazione di **scaglioni progressivi**.



Accordo di Collaborazione

Fonti normative, definizione e finalità

L'art. 29 del D. Lgs. 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha introdotto l'art. 82-bis nel Libro II, Parte V (svolgimento delle procedure), Titolo I (gli atti preparatori), del D. Lgs. 36/2023. Tale articolo, unitamente al nuovo allegato II.6-bis, disciplina l'accordo di collaborazione. Si precisa che l'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti ad esso collegati e non ne integra i contenuti.

L'accordo di collaborazione è definito dall'art. 1 dell'allegato II.6-bis come l'**accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.**

Le parti collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, nonché a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.

L'accordo di collaborazione impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall'accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell'accordo.

La nuova disposizione prevede che le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'art. 82 del D. Lgs. 36/2023 lo **schema di un accordo di collaborazione.**

Accordo di Collaborazione

Parti dell'accordo

All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo.

Sono parti dell'accordo:

- la **Stazione Appaltante**, il **RUP** e, ove previsto in relazione all'oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il **Direttore/Responsabile dell'esecuzione** (DEC/REC), e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- **l'Appaltatore**;
- i **subappaltatori**, i **subcontraenti** e i **subfornitori** che, su accordo della stazione appaltante e dell'appaltatore, sono **coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione**, tenuto conto dell'oggetto e del valore del subappalto, del subcontratto o della subfornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.

L'accordo **è aperto all'adesione di altri soggetti** alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformità con le disposizioni dell'art. 2, comma 3, dell'allegato II.6-bis. L'accordo disciplina altresì le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.

Accordo di Collaborazione

Contenuti dell'accordo

Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'allegato II.6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.

In particolare, l'accordo individua:

- l'**oggetto**, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i **corrispondenti impegni** delle parti;
- le **modalità di verifica degli obiettivi** di collaborazione;
- i meccanismi di **prevenzione e riduzione dei rischi** e di **risoluzione delle possibili controversie** relative all'esecuzione dell'accordo;
- il **sistema di allerta** finalizzato a prevenire eventuali criticità che potrebbero compromettere la corretta esecuzione dell'accordo e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato;
- le **responsabilità per l'esecuzione dell'accordo**, determinate in ragione delle attività e dei compiti conferiti a ciascuna parte;
- le **eventuali premialità** relative al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo e i relativi meccanismi di operatività;
- le **funzioni e le attività delle parti** e dei soggetti della collaborazione;
- le **ipotesi e modalità di scioglimento** dell'accordo;
- (eventuali) modalità di adesione.

Collegio Consultivo Tecnico

artt. 215, 216, 217, 219

- **L'art. 215**, nei commi 1 e 2, circoscrive l'operatività dei collegi obbligatoriamente solo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, **escludendone, pertanto, l'istituzione obbligatoria per tutti i contratti di forniture e servizi**, in relazione ai quali, l'eventuale attivazione viene rimessa alla esclusiva volontà delle parti.
- **L'art. 216**, precisa l'ambito oggettivo delle attività del CCT nei casi di rilascio dei **pareri obbligatori**, prevedendo che nei casi di **iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere** o di una determinazione del collegio e precludendo, altresì, l'esperimentabilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve nel caso in cui le parti convengano per la natura di lodo contrattuale circa le determinazioni assunte.
- **L'art. 217 comma 1 esclude che la pronuncia del CCT assuma natura di lodo contrattuale in caso di richiesta di un parere per la risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.**

Le determinazioni o pareri non obbligatori assumono (di default) la natura di lodo contrattuale se le parti non dispongono diversamente dopo l'insediamento del Presidente.
- **L'art. 219** il CCT si scioglie al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti. In questo senso, è stato aggiunto il **comma 1-bis**, per precisare il momento in cui il contratto si considera eseguito, ossia alla data di sottoscrizione di regolare collaudo o di esecuzione, salvo che non sussistono riserve in merito.

Collegio Consultivo Tecnico

All. V.2

Il Correttivo ha nuovamente **delimitato l'oggetto delle linee guida, riducendone ulteriormente l'ambito di applicazione.**

Il **nuovo allegato V.2, che sostituisce integralmente quello originario**, ha sostanzialmente normato tutte le materie precedentemente regolate dalle linee guida, recependo in fonte primaria una parte dei contenuti del D.M. n. 12/2022, con le opportune modificazioni e integrazioni.

Infatti, l'art. 1, comma 6, del vigente allegato V.2 così dispone: *"Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022".*

Con l'entrata in vigore del correttivo, dunque, alle linee guida ministeriali è demandata la sola disciplina dei parametri per la determinazione del compenso e delle spese non remunerative del collegio e della segreteria, secondo i consueti

Fino all'adozione del nuovo provvedimento ministeriale – questa volta per esplicita previsione di legge – le linee guida M.I.T. del 2022 continuano ad applicarsi, in via residuale, esclusivamente "per la parte relativa alla determinazione dei compensi".

Collegio Consultivo Tecnico

All. V.2

Per quanto riguarda i **requisiti dei membri**, la principale novità è la modifica dei criteri di selezione, che non si basano più sul "ruolo" (come professori universitari o magistrati), ma sulla **comprovata esperienza nel settore dei contratti pubblici e degli investimenti**. Secondo l'art. 2, Allegato V.2, **possono essere nominati membri del CCT ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con adeguata esperienza nel settore, comprovata da almeno cinque anni per i membri e dieci anni per il Presidente.**

il Correttivo prevede l'introduzione di un "**codice di procedura interno**" per ogni Collegio, al fine di definire le modalità di svolgimento delle riunioni e dei contraddittori relativi all'adozione di pareri e determinazioni.

l'art. 4, comma 3, dell'Allegato V.2 stabilisce che i Collegi dovranno tenere **riunioni periodiche** per monitorare l'andamento dei lavori e formulare osservazioni alle parti, confermando così il ruolo del CCT come supporto tecnico e giuridico per il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle opere pubbliche.

Infine, in merito **all'accesso agli atti**, l'art. 6, comma 3, dell'Allegato V.2 stabilisce che gli atti dell'Osservatorio permanente sul monitoraggio dei CCT sono soggetti alla disciplina dell'accesso agli atti di cui agli artt. 35 e 36 del Codice, e che le richieste di accesso devono essere indirizzate direttamente alle Stazioni Appaltanti.

RUP

Relativamente al tema sul Responsabile Unico del Progetto come figura esterna alla Stazione Appaltante, il D.L. 209 del 2024 (Correttivo al Codice Appalti) ha disciplinato alcune novità e riflessioni.

Art. 15 del D.lgs. 36/2023, modificato e integrato dal D.L. 209/2024, riporta che:

Comma 2. *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1.2, di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. [...]"*

RUP

E' stato modificato l'art. 8 dell'All. II.14, in relazione ai **Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione**

Al comma 1 è stato aggiunto un cpv. **s-bis) «Il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore222»**

Il comma 4 è stato riscritto disponendo che **«Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II».**

CONTABILITA' – MODIFICATO ART. 12 ALL. II.14

ALL. II.14, Articolo 12

CO. 10 «La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di **programmi di contabilità digitale**, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilità digitale devono essere in grado di **garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti**. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi di contabilità digitale devono essere **preventivamente accettati dal RUP**, che ne verifica l'affidabilità, l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato.

CO. 11 La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore.

CO. 11-bis. Per i lavori di **importo inferiore a 40.000** euro è consentita la tenuta di una **contabilità semplificata**, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. **Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa».**

Direttore dell'Esecuzione

Modificato ALL. II.14, Articolo 36

2. Sono considerati **SERVIZI** di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione **possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:**

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.³⁸⁶

3. Sono considerate **FORNITURE** di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonchè quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.

Rapporti tra RUP e DEC

L'ufficio di supporto del Mit fornisce alcuni pareri, del 27 febbraio 2025, in tema di nomina del direttore dell'esecuzione di particolare utilità in relazione alle fasi di esecuzione dei contratti d'appalto

(i) [parere n. 3113](#)

La nomina del Dec nei casi in cui ciò risulti facoltativo (e quindi fuori dai casi oggi disciplinati nell'articolo 32 dell'allegato II.14 come modificato dal recente correttivo).

Si chiede conferma se – al netto della casistica in cui le disposizioni (art. 32 allegato II.14) impongono un Dec distinto dal Rup - la stazione appaltante possa determinarsi autonomamente e valutare, nel caso in cui il responsabile unico del progetto sia privo delle necessarie competenze professionali, di nominare comunque un direttore dell'esecuzione ad hoc. Nel parere si fornisce, evidentemente, riscontro positivo alla domanda con **conferma della facoltà, in capo all'amministrazione, «di nominare il Dec, laddove la particolare natura dell'appalto richieda, in fase di esecuzione, il possesso di adeguate e specifiche competenze tecniche delle quali il Rup sia sprovvisto».**

(ii) [parere n. 3035](#)

Si conferma la disciplina sulla nomina del Dec trova una sua compiuta definizione nell'articolo 32 dell'allegato II.14. La disposizione, meglio chiarita dal recente Correttivo, secondo il MIT «diviene l'unico riferimento normativo per stabilire in quali fattispecie i due ruoli», di Rup e Dec, «devono essere assunti da soggetti diversi». In pratica, per effetto delle citate modifiche, **risultano ora estese alle forniture «le ipotesi di nomina del Rup diverso dal Dec» già previste per i contratti di servizi di particolare importanza.**

L'unica distinzione sopravvissuta, in effetti, è che l'articolo 32 contiene una elencazione dei servizi sottosoglia automaticamente individuati dal legislatore in cui viene imposta la nomina di un Dec distinto dal Rup. **Per le forniture (e per i servizi non in elenco) invece, di importo inferiore ai 500 mila euro, occorrerà in ogni circostanza certificarne la particolare rilevanza.**

Rapporti Tra DEC e RUP

(iii) [parere n. 3044](#) si concentra invece su una questione molto rilevante ovvero sulla **possibilità di far coincidere l'eventuale responsabile di fase per la programmazione, progettazione ed esecuzione** (previsto nel comma 4 dell'articolo 15) **con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione nei contratti di beni e servizi.**

Il Mit, in termini generali **ammette questa possibilità però con l'esigenza di tenere chiara la distinzione tra i casi in cui il Rup può svolgere anche funzioni di DI o di Dec dalle ipotesi in cui il responsabile unico non può occuparsi anche dell'esecuzione dei contratti.**

In questo senso, si spiega nel parere, nel caso di «contratti di lavori, il responsabile di fase potrà svolgere anche l'incarico di direttore dei lavori purché sussistano le medesime condizioni in presenza delle quali tale compito può essere svolto dal responsabile unico del progetto» (ovvero secondo quanto previsto dell'art. 4, comma 3, dell'Allegato I.2).

La disposizione citata prevede che il Rup può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dei lavori. Le funzioni di Rup e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice».

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche all'articolo 120 del Dlgs 36/2023 sono volte a dettagliare la possibilità di usufruire delle modifiche in oggetto.

A tal fine, viene modificata la disciplina delle **Varianti di cui alla lettera c)** del comma 1, dettagliando in maniera puntuale le ipotesi che costituiscono circostanze imprevedibili che legittimano l'introduzione di varianti in corso d'opera.

"c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

- 1. le esigenze derivanti da **nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti** preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- 2. gli **eventi naturali straordinari e imprevedibili** e i casi di **forza maggiore** che incidono sui beni oggetto dell'intervento;*
- 3. i **rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili** con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;*
- 4. le difficoltà di esecuzione derivanti da **cause geologiche, idriche e simili**, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.*

Tale elenco a numero chiuso determina un irrigidimento della disciplina delle varianti, in quanto l'elencazione tassativa delle ipotesi che costituiscono circostanze imprevedibili consente alle stazioni appaltanti di procedere a tale tipologia di modifica esclusivamente nei casi indicati.



CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE



La **seconda** modifica riguarda le **Modifiche non sostanziali** di cui al comma 7, il quale amplia le ipotesi di modifiche non sostanziali, le quali non costituiscono modifiche di cui al comma 1 e che quindi possono dar luogo liberamente ad altrettante modifiche contrattuali.

*“Comma 7. **Non sono considerate sostanziali**, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:*

- 1. **si assicurino risparmi**, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in **compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni**;*
- 2. **si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative** in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi **miglioramenti nella qualità dell'opera** o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;*
- 3. **gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori** che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.”*

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE



Introdotta il **comma 15-bis** con riferimento agli **errori progettuali** tali da pregiudicare la realizzazione dell'opera. La procedura implica **l'apertura di un contraddittorio tra progettista e appaltatore**, al fine di individuare tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.

15-bis. "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e L'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato".

In tale contesto resta ferma la responsabilità del progettista, in caso di errori o omissioni del progetto, secondo la nuova previsione introdotta dal Dlgs 209 attraverso l'inserimento del comma 8-bis all'articolo 41 del Dlgs 36.

- IL SUBAFFIDAMENTO È ANCORA PREVISTO NEL NUOVO CODICE? Certamente, all'art. 119
- SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: È CORRETTO APPLICARE SOLO L'INDICE FOI? Dipende dalle eventuali attività collaterali
- SI CHIEDE SE, NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO PNRR (RICADENTE NEL D.LGS. 50/2016), CON OFFERTA PERVENUTA ENTRO IL 30/06/2023, E PER LA CUI PROCEDURA LA STAZIONE APPALTANTE HA AVUTO ACCESSO AL FOI, SIA LEGITTIMO APPLICARE L'ISTITUTO DELL'ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 O DEVE ESSERE ESCLUSIVAMENTE APPLICATO QUELLO DELLA REVISIONE PREZZI.
- SI CHIEDE SE PER L'AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (PER ES. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO, ASCENSORI, CANCELLI AUTOMATICI, ..) DI DURATA COMPLESSIVA DI ANNI 3, CON PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO MEDIANTE CANONE ANNUALE, L'APPLICAZIONE DELLE PENALI NEL CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI DA PARTE DELL'APPALTATORE, SIA DA CALCOLARE IN MISURA PERCENTUALE SUL VALORE COMPLESSIVO DELL'AMMONTARE CONTRATTUALE (DURATA ANNI 3) OPPURE SUL VALORE DEL CANONE RELATIVO ALL'ANNUALITÀ IN CUI SI VERIFICA IL RITARDO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. GRAZIE. Tecnicamente andrebbe calcolata secondo quanto scritto all'interno del disciplinare e del contratto. Se si tratta di attuativo a valere su un AQ mi tarerei sul valore del medesimo attuativo, contrariamente se si tratta di un contratto di appalto il valore dovrebbe essere parametrato sul valore complessivo
- "NEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI DI UN INTERVENTO FINANZIATO CON PNRR, SI APPLICA QUANTO PREVISTO DAL DL 77/2021? Dipende dal regime normativo richiamato nei documenti di gara E' OBBLIGATORIA LA CLAUSOLA ANCHE NEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO, GIUSTO? Certamente ALTRA COSA L'APPALTATORE PUÒ STABILIRE NEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO, LIMITI DI PENALI PIÙ ALTE RISPETTO A QUANTO STABILITO DAL DL 77/2021 E DAL DLGS 36/2023? GRAZIE Il contratto di subappalto è atto terzo rispetto alla committente, quindi rimane nell'autonomia contrattuale delle parti

A decorative graphic in the bottom-left corner consisting of several parallel blue lines of varying shades, extending diagonally upwards and to the right.

Grazie per l'attenzione